



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta n.55 del **10.11.2015**

n° **228**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI A SOSTEGNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - MODIFICA.

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di novembre alle ore 17,00 in Manfredonia e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:

RICCARDI ANGELO Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

CALABRESE SONIA
CINQUE CARLO
la TORRE GIUSEPPE
PALUMBO ELISABETTA

RINALDI PASQUALE
VARRECCHIA ANTONIETTA
ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)

Sono assenti i signori:=====.

Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di G.C. 91 del 05.04.2015 con la quale si approvava il Regolamento per le attività socialmente utili a sostegno dell'Amministrazione Comunale;

Considerato che il suddetto Regolamento necessita delle seguenti modifiche:

- L'articolo 1, primo paragrafo, al secondo periodo dopo la parola "servizio" viene aggiunta la seguente locuzione: *" , osservando l'orario di servizio , ore 09.00-13.00 e/o 16.00-20.00, salvo diverse disposizioni dirigenziali."*;
- L'articolo 2, primo paragrafo, il secondo periodo è sostituito con il seguente: *"Il lavoratore ha diritto ad assentarsi per motivi di salute per un periodo di 90 giorni nell'arco di dodici mesi e/o, nel caso di lavoro senza interruzione di continuità per più di tre anni, per un periodo di 270 giorni nell'arco degli ultimi 36 mesi."*;
- L'articolo 2, terzo paragrafo, è abrogato;
- L'articolo 2, quarto paragrafo e quinto paragrafo, il numero "90" è sostituito dal numero "270";
- L'articolo 2, sesto paragrafo, è sostituito con il seguente: *"Qualora un lavoratore, che abbia superato il monte giorni di malattia, continui ad assentarsi per malattia senza soluzione di continuità, lo stesso, al fine della permanenza negli elenchi delle attività socialmente utili, dovrà presentare istanza di "sospensione per malattia", allegando idonea documentazione rilasciata dalla competente A.S.L., da cui risulti che trattasi di malattia grave tale da comportare un'inabilità temporanea a recarsi presso il luogo di prestazione dell'attività socialmente utile."*;
- All'articolo 2 è aggiunto un nuovo paragrafo tra il dodicesimo e tredicesimo: *"L'Ufficio L.S.U. può richiedere il controllo della malattia attraverso la competente I.N.P.S. Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, , nelle fasce orarie stabilite dalla vigente normativa in materia, l'Ufficio L.S.U. avvierà il relativo procedimento disciplinare. Il Dirigente dell'Ufficio L.S.U. definite le procedure amministrative connesse al procedimento disciplinare, procederà ad irrogare la sanzione della censura scritta ed alla decurtazione dell'assegno socialmente utile per i giorni decorrenti dal primo giorno di malattia e per un massimo di dieci giorni."*;
- L'articolo 22, secondo paragrafo, dopo la parola "assegnatario" viene aggiunta la seguente locuzione: *"della gestione LSU, supportato nel relativo procedimento disciplinare dal titolare dell'Ufficio Legale dell'Ente nonché dal Responsabile amministrativo dell'Ufficio LSU con compiti di Segretario verbalizzante,"*;
- All'articolo 22, comma a), è aggiunto, dopo il settimo punto, l'ottavo punto: *"assenza alla visita di controllo della malattia."*;
- L'articolo 23, punto 1., è abrogato;
- L'articolo 23, punto 5., è abrogato.

Rilevato che del presente provvedimento sono state informate le OO.SS. con nota n.28677 del 12.08.2015, alle quali è stato, peraltro, richiesto di fornire eventuali pareri e/o suggerimenti.

Ritenuto dover apportare le modifiche di cui sopra al Regolamento in parola;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

A voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forma di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di modificare il Regolamento per le attività socialmente utili a sostegno dell'Amministrazione Comunale approvato con deliberazione di G.C. n.91 del 05.04.2013, come segue:
 - L'articolo 1, primo paragrafo, al secondo periodo dopo la parola "servizio" viene aggiunta la seguente locuzione: *"osservando l'orario di servizio, ore 09.00-13.00 e/o 16.00-20.00, salvo diverse disposizioni dirigenziali."*;
 - L'articolo 2, primo paragrafo, il secondo periodo è sostituito con il seguente: *"Il lavoratore ha diritto ad assentarsi per motivi di salute per un periodo di 90 giorni nell'arco di dodici mesi e/o, nel caso di lavoro senza interruzione di continuità per più di tre anni, per un periodo di 270 giorni nell'arco degli ultimi 36 mesi."*;
 - L'articolo 2, terzo paragrafo, è abrogato;
 - L'articolo 2, quarto paragrafo e quinto paragrafo, il numero "90" è sostituito dal numero "270";
 - L'articolo 2, sesto paragrafo, è sostituito con il seguente: *"Qualora un lavoratore, che abbia superato il monte giorni di malattia, continui ad assentarsi per malattia senza soluzione di continuità, lo stesso, al fine della permanenza negli elenchi delle attività socialmente utili, dovrà presentare istanza di "sospensione per malattia", allegando idonea documentazione rilasciata dalla competente A.S.L., da cui risulti che trattasi di malattia grave tale da comportare un'inabilità temporanea a recarsi presso il luogo di prestazione dell'attività socialmente utile."*;
 - All'articolo 2 è aggiunto un nuovo paragrafo tra il dodicesimo e tredicesimo: *"L'Ufficio L.S.U. può richiedere il controllo della malattia attraverso la competente I.N.P.S. Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, , nelle fasce orarie stabilite dalla vigente normativa in materia, l'Ufficio L.S.U. avvierà il relativo procedimento disciplinare. Il Dirigente dell'Ufficio L.S.U. definite le procedure amministrative connesse al procedimento disciplinare, procederà ad irrogare la sanzione della censura scritta ed alla decurtazione dell'assegno socialmente utile per i giorni decorrenti dal primo giorno di malattia e per un massimo di dieci giorni."*;
 - L'articolo 22, secondo paragrafo, dopo la parola "assegnatario" viene aggiunta la seguente locuzione: *"della gestione LSU, supportato nel relativo procedimento disciplinare dal titolare dell'Ufficio Legale dell'Ente nonché dal Responsabile amministrativo dell'Ufficio LSU con compiti di Segretario verbalizzante,"*;
 - All'articolo 22, comma a), è aggiunto, dopo il settimo punto, l'ottavo punto: *"assenza alla visita di controllo della malattia."*;
 - L'articolo 23, punto 1., è abrogato;
 - L'articolo 23, punto 5., è abrogato.
2. di confermare ogni altra disposizione del predetto Regolamento per quanto non in contrasto con il presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa da parte di questa Amministrazione;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, separata ed unanime votazione favorevole.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Fiorentino

IL PRESIDENTE

F.to: Riccardi

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data 12 NOV.2015 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. 39576 del 12 NOV.2015.
3. è stata trasmessa in data 12 NOV.2015 ai seguenti uffici per l'esecuzione:

Al Dirigente del 4° Settore.

4.
 - è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
 - è divenuta esecutiva il per decorrenza del termine di cui all'art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 12 NOV.2015

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Fiorentino

E' copia conforme all'originale.
Data 12 NOV.2015

Il Segretario Generale